

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO AGOSTO: PRINCIPALI NOVITA’

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 253 del 13/10/2020 (S.O. n° 37) è stata pubblicata, con entrata in vigore dal 14 ottobre, la **Legge 13/10/2020, n. 126**, di conversione del DL 14/08/2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Di seguito riportiamo un riepilogo delle principali novità:

- ART. 9 - INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA"
- ART. 12 - INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI
- ART. 29-BIS - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE
- ART. 31, COMMI 4-TER E 4-QUATER - CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI
- ART. 42-BIS, COMMA 5 - "SPLAFONAMENTO" SALDO IRAP 2019 / ACCONTO IRAP 2020
- ART. 58 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE
- ART. 59 - CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI
- ART. 60, COMMI DA 7-BIS A 7-QUINQUIES - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
- ART. 62 - AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE
- ART. 65 - PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI
- ART. 73 - RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI
- ART. 77, COMMA 1, LETT. 0A E B-BIS - “BONUS CANONI LOCAZIONE”
- ART. 77, COMMA 1, LETT. B-TER - “BONUS VACANZE”
- ART. 78 - ESENZIONE IMU
- ART. 79 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE
- ARTT. 51, 57-BIS, 63 E 80 - DETRAZIONE 110%
- ART. 81 - CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO
- ART. 90 - BONUS VIAGGIO
- ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020
- ART. 98 - PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020
- ART. 98-BIS - PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA
- ART. 99 - SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
- ART. 109 - PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP
- ART. 110 - RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI

ART. 9 - INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA"

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore di:

- **lavoratori settore turismo / stabilimenti balneari;**
- **lavoratori stagionali / intermittenti / occasionali / venditori “porta a porta”;**
- **lavoratori settore spettacolo;**

che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.**

Tale nuova indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie disciplinate;
- **non è cumulabile** con l'indennità di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza");
- **non concorre alla formazione del reddito;**
- è erogata dall'INPS, **previa domanda**, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).

ART. 12 - INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI

È **estesa al mese di giugno 2020 l'indennità pari a € 600** già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, **a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.**

L'indennità in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito;**
- **non è riconosciuta** ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata **previa apposita domanda / autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell'indennità in esame non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

ART. 29-BIS - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE

È istituito un fondo destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse (€ 20 milioni per il 2020, € 18 milioni per il 2021), di buoni per **l'acquisto di servizi termali.**

ART. 31, COMMI 4-TER E 4-QUATER - CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono **incrementate le risorse destinate al credito d'imposta sanificazione / acquisto DPI di € 403 milioni** (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).

Tali risorse aggiuntive sono **distribuite tra i soggetti già individuati**, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).

L'incremento della dotazione finanziaria comporta un **aumento della percentuale fruibile**, che risulta **pari a 47,1617%** (anziché 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Pertanto **l'ammontare massimo spettante del credito** in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a **€ 28.297** (60.000 x 47,1617%).

Al fine di "recepire" il suddetto incremento dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile si ritiene necessario attendere l'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 42-BIS, COMMA 5 - "SPLAFONAMENTO" SALDO IRAP 2019 / ACCONTO IRAP 2020

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020. Pertanto, gli **aiuti non devono superare € 800.000** per impresa sotto forma di **sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali / di pagamenti** (i valori utilizzati sono al lordo di imposte / altro onere).

In sede di conversione è stato previsto che in caso di **errata applicazione dell'esonero** di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l'importo dell'imposta **non versata** è dovuto **senza sanzioni / interessi entro il 30.11.2020**.

ART. 58 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Al fine di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo **finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle **imprese**:

- **in attività alla data del 15.8.2020**;
- con uno dei seguenti **codici attività prevalente**

55.10.00	<i>Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) Ristorazione</i>
56.10.11	<i>con somministrazione</i>
56.10.12	<i>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole Catering</i>
56.21.00	<i>per eventi, banqueting</i>
56.29.10	<i>Mense</i>
56.29.20	<i>Catering continuativo su base contrattuale</i>

Il contributo, da richiedere presentando un'istanza secondo le **modalità che saranno fissate da uno specifico Decreto**, spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**. Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019**, che possono richiedere il **contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**.

Il contributo:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt.61 e 109, comma 5, TUIR;
- è **alternativo** / non cumulabile con il **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

ART. 59 - CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;**
- nelle **zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
 - ✓ per i **Comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno 3 volte superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni;
 - ✓ per i **Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio dei Comuni** in esame;

- con un **fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020** (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019**.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;
- **non superiore a € 150.000**.

Come sopra evidenziato il contributo in esame **non è cumulabile** con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione.

ART. 60, COMMI DA 7-BIS A 7-QUINQUES - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

In sede di conversione è stata introdotta la possibilità di **non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali / immateriali**. Tale possibilità ha **effetti solo civilistici**, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. A fronte della “sospensione” degli ammortamenti è richiesta l’**iscrizione di una riserva indisponibile** in sede di destinazione dell’utile d’esercizio.

In Nota integrativa devono essere esposte le “ragioni della deroga”.

ART. 62 - AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE

In deroga all’art. 61, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Bilancio”, in sede di conversione è stato disposto che gli **aiuti riconosciuti alle micro e piccole imprese, in difficoltà in base alla disciplina comunitaria, da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA** sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc. **possono ora essere concessi alle stesse pur risultando in difficoltà già alla data del 31.12.2019, purché** le stesse, **alternativamente:**

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

ART. 65 - PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora, il comma 1 dell’art. 65 dispone che **il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.**

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il

30.9.2020;

- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021**.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

ART. 73 - RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dall'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche "private"** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni.

ART. 77, COMMA 1, LETT. aA E B-BIS - "BONUS CANONI LOCAZIONE"

In sede di conversione del c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina relativa al "Bonus locazione immobili" introdotto dal c.d. "Decreto Rilancio".

In particolare, in aggiunta alle novità contenute nel testo originario, **a favore delle imprese turistico-ricettive** è previsto che:

- in caso di **affitto d'azienda il credito è pari al 50%**. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti;
- il credito d'imposta **spetta fino al 31.12.2020**.

Anche le predette novità sono subordinate all'autorizzazione dell'UE.

ART. 77, COMMA 1, LETT. B-TER - "BONUS VACANZE"

La possibilità di usufruire del c.d. "bonus vacanze" / "tax credit vacanze" (**scadenza fissata per il 31.12.2020**) è stata estesa anche alle **prenotazioni effettuate tramite piattaforme / portali telematici**.

ART. 78 - ESENZIONE IMU

È confermato che **non è dovuta la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismi / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane /

affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

In sede di conversione **l'esenzione per le pertinenze degli immobili accatastati D/2 è stata estesa anche alla prima rata IMU 2020** di cui al citato art. 177;

- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;

- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

ART. 79 - ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE

Tra i possibili beneficiari del **credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico- alberghiere** riconosciuto **nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019** (in generale, per il 2020 e 2021) **sono ora ricompresi:**

- le **strutture che svolgono attività agrituristica** di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli **stabilimenti termali** di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le **strutture ricettive all'aria aperta.**

ARTT. 51, 57-BIS, 63 E 80 - DETRAZIONE 110%

Nell'iter di conversione sono state fornite alcune precisazioni ed apportate alcune modifiche alla disciplina relativa alla nuova detrazione del 110%. In particolare si evidenzia che:

- è stato confermato che gli **immobili di categoria catastale A/9** (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) **sono esclusi** dall'ambito di applicazione della detrazione in esame **solo se non aperti al pubblico;**
- al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi per l'esecuzione degli interventi sulle parti comuni condominiali, le asseverazioni relative allo stato dell'immobile plurifamiliare possono riguardare soltanto le parti comuni dell'edificio;
- per l'approvazione degli interventi sugli edifici condominiali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con almeno 1/3 del valore dell'edificio.

ART. 81 - CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche. In sede di conversione è stato previsto che il credito in esame spetta anche per gli investimenti effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline **paralimpiche**;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto). In sede di conversione il credito è stato esteso anche agli investimenti effettuati nei confronti di società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi **paralimpici**;

spetta un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1.7 al 31.12.2020.

Il nuovo beneficio è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni** nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

ART. 90 - BONUS VIAGGIO

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio" è confermata:

- l'estensione del beneficio anche agli **appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19**;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio, utilizzabile **per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio con conducente da persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate**, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.

Tale bonus:

- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

ART. 97 - ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

Prevista un'ulteriore **rateizzazione** (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al **50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020** dal c.d. "Decreto Rilancio".

ART. 98 - PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

Differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei **soggetti ISA**. Ciò a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

ART. 98-BIS - PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

Confermata la possibilità di effettuare entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8%, il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020, scaduto il 20.7 / 20.8.2020 per i "soggetti ISA" che presentano una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

ART. 99 - SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Confermato il **differimento al 15.10.2020** della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 15.10 devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.

Il c.d. "Decreto Riscossione" recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U. prevede il **differimento dal 15.10 al 31.12.2020** della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 - 31.12 dovranno essere effettuati in **unica soluzione entro il 31.1.2021**.

ART. 109 - PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP

È confermata la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel **periodo 1.5 - 31.12.2020** (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

In sede di conversione l'esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'**esercizio del commercio su aree pubbliche** per il **periodo 1.3- 15.10.2020** (anziché 1.3 - 30.4.2020).

ART. 110 - RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI

È confermata la **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali, nonché alle ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali, da effettuare nel **bilancio 2020** e riguardante i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea)**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.